CAMERA DEI DEPUTATI N. 3771

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CAVALIERE

Presentata il 10 novembre 1971

Modifiche al vigente ordinamento della qualifica di direttore di divisione o equiparata

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge viene presentata per un dovere di giustizia.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, gli impiegati della carriera direttiva che, alla data del 30 giugno 1970, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata, venivano inquadrati nel parametro 307, con tre scatti di stipendio, oltre agli scatti maturati nell'ex grado VII.

Con il medesimo decreto presidenziale, veniva soppressa la qualifica di consigliere di prima classe (ex grado VIII), e gli impiegati venivano inquadrati nel parametro 307, con lo stipendio iniziale.

Con l'unificazione delle due qualifiche, è avvenuto che gli impiegati che rivestivano la qualifica di consigliere di prima classe, pervenuti alla qualifica di direttore di sezione, hanno raggiunto o scavalcato addirittura coloro che in tale qualifica permanevano da circa cinque o sei anni.

La presente proposta di legge tende a sanare tali situazioni, promuovendo alla qualifica di direttore di divisione coloro che, alla data del 30 giugno 1970, erano direttore di sezione da almeno tre anni.

Inoltre, ad evitare che avvengano scavalcamenti, si propone che le promozioni abbiano luogo mediante scrutinio per merito assoluto, seguendo rigorosamente l'anzianità ed il merito.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli impiegati della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato che, alla data del 30 giugno 1970, rivestivano da almeno tre

anni la qualifica di direttore di sezione o equiparata e che siano pervenuti alla qualifica medesima per aver superato gli scrutini o gli esami previsti dal precedente ordinamento, sono conferite, mediante scrutinio per merito assoluto, promozioni in soprannumero alla qualifica di direttore di divisione o equiparata nella misura di due terzi della dotazione organica esistente alla data predetta per la qualifica di direttore di sezione o equiparata.

ART. 2.

I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione del precedente articolo saranno assorbiti con la cessazione dal servizio o con la nomina alla qualifica superiore.

ART. 3.

Alla spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con le economie provenienti dal riassorbimento degli scatti retroattivi e convenzionali di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e, per l'eventuale eccedenza, con le ordinarie disponibilità sui competenti capitoli di spesa delle singole amministrazioni.